

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

Cognome Nome	Qualifica	Iscrizione RUI
SANNA DANIELE	Agente	00066955 del 19/12/2007

Intermediario per il quale è svolta l'attività:

Ragione sociale: SANNA ASSICURAZIONI DI ALESSANDRO E DANIELE SANNA S.N.C.
Iscrizione RUI: A000067174 del 19-02-2007
Sede legale: VIA BEATO ANGELICO 38/b 38/c - ORISTANO (OR)

Telefono: 07837-3788
Indirizzo e-mail: agenzia@sannaassicurazioni.com
Indirizzo PEC: sannaassicurazioninc@pec.it
Sito internet:

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

a) SANNA ASSICURAZIONI DI ALESSANDRO E DANIELE SANNA S.N.C. dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

SARA ASSICURAZIONI S.P.A. ASSICURATRICE UFFICIALE DELL'AUTOMOBILE CLUB
D'ITALIA HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
S.P.A. BENE ASSICURAZIONI S.P.A.
AWP P&C S.A.
HELVETIA VITA COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.

b) il contratto, qualora distribuito in collaborazione orizzontale ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, viene emesso dal seguente intermediario emittente, segnalato con una x nella colonna di sinistra:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Iscrizione RUI	Impresa Mandante
-	del .	

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

- a) Non fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata.
- b) Non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente.
- c) Distribuisce contratti di prodotti assicurativi dei rami danni in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
- d) Fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Con riferimento alla natura del compenso percepito:

- a) Rispetto ai rami di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami. Non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività

concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali conseguono ulteriori compensi.

b) Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella sottostante:

Helvetia:

Autovetture: 9.53%, Autocarri: 6.35%, Motoveicoli: 6.75%, Ciclomotore: 6.35%, Trasporto Pubblico: 4.37%, Veicoli epoca:

8.74%, Natanti: 6.75%

Sara:

Autovetture: 9.76%, Autocarri: 8.13%, Motoveicoli: 9.76%, Altri veicoli: 8.13%, Natanti: 8.13%

Nobis:

Tutti i settori: 8.13%

Bene:

Autovetture: 9.76%, Autocarri: 8.13%, Motoveicoli: 6.5%, Autocarri > 35qli: 6.5%,

Natanti: 6.5%

Unipolsai:

Tutti i settori: 7.93%

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

c) L'informativa di cui alle lettere a) e b) è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP

n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice).

Sezione IV - Informazione sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi:

i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

c. Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella allegata relativa al broker o, in alternativa, nella tabella di seguito:

Autorizzazione incasso art. 118 D. Lgs. 209/05	SI ()	NO ()
---	-------	-------

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SANNA ASSICURAZIONI DI ALESSANDRO E DANIELE SANNA S.N.C.

Iscrizione RUI: A000067174 del 19-02-

2007 Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti

assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.